



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

Città Patrimonio dell'Umanità
World Heritage List Unesco



1° SETTORE: Affari Generali

DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di cui alla Legge 28.11.1984 n. 792 come modificata dal D. Lgs. n. 209/2005.

Le prestazioni oggetto dell'incarico di brokeraggio assicurativo in favore dell'Ente comprendono in via indicativa :

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti l'intera attività dell'Ente;
2. Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione di eventuali nuove coperture occorrenti con impostazione d'apposito programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
3. Gestione del programma predetto ed assistenza continuativa per l'aggiornamento periodico dell'analisi rischi, la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o di nuove esigenze dell'ente e/o di innovazioni legislative;
4. Assistenza e consulenza per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'affidamento del servizio assicurativo, sia per la predisposizione degli atti necessari all'indizione delle gare (capitolati, bandi, lettere invito, ecc...) che, se ed in quanto richiesto dall'Ente, per la valutazione delle offerte pervenute;
5. Ricerca di mercato, in caso di gara dichiarata deserta per assenza di offerte, al fine di consentire attraverso specifico affidamento diretto la copertura assicurativa alle condizioni migliori e più convenienti per l'Ente e, comunque, per un premio annuo lordo inferiore a quello fissato nella procedura ad evidenza pubblica già espletata ed andata deserta;
6. Gestione delle polizze dell'Ente e loro allineamento temporale con segnalazione tempestiva, e comunque nei trenta giorni antecedenti, delle scadenze dei relativi premi;
7. Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi con il completo controllo tecnico ed amministrativo – contabile;
8. Assistenza e gestione, per conto e nell'interesse dell'Ente, dei sinistri attivi e passivi verificatisi durante il periodo contrattuale compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti ad una politica aziendale di prevenzione e/o riduzione dei rischi;

9. Supporto tecnico specialistico in fase di istruttoria dei singoli sinistri (*assistenza nella corretta stesura della denuncia dei sinistri, verifica e quantificazione dei danni, assistenza nella trattazione stragiudiziale, ecc..*).
10. Reportistica mensile sullo stato delle richieste di risarcimento RCT, contenente l'indicazione dell'iter delle pratiche aperte e la preventiva comunicazione di eventuali accordi transattivi in corso con le controparti.
11. Riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa.
12. Segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto.
13. Redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture in essere;

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e può essere eventualmente rinnovato in accordo fra le parti per un ulteriore triennio, in applicazione dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e comunque nel rispetto della normativa vigente al tempo in materia, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente disciplinare.

L'eventuale rinnovo dovrà essere disposto dall'ente con formale provvedimento dell'organo competente almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione non procedesse al rinnovo dell'incarico, è comunque fatta salva la possibilità di una proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'affidamento del nuovo incarico.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente.

Rimane in capo all'Ente l'autonomia gestionale oltre alla piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione e di ogni altro documento relativo alle polizze, la formulazione di disdette così come ogni altra operazione che modifichi obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti sopradetti, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare l'Amministrazione se non dietro esplicita autorizzazione.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie al fine della buona riuscita del servizio.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti per l'Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie con le quali

saranno sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta di carattere economico sull'Ente.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione richiesta dal broker e sarà applicata in occasione di stipula di nuovi contratti assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale.

La percentuale di provvigione dovrà essere, inoltre, espressamente indicata dall'Amministrazione in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

ART. 5 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'ENTE

Le polizze assicurative del Comune di Palazzolo Acreide, attualmente in essere, sono le seguenti:

<i>Polizze assicurative</i>	<i>Scadenza</i>	<i>Premio annuo</i>
Polizza RCA auto (Libro Matricola	31.12.2011	16.453,27
Polizza Infortuni Cumulativa	31.12.2011	3.438,03
Polizza Tutela Giudiziaria	31.12.2011	4.032,00
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi	31.12.2011	9.332,00
Polizza R.C.T./O.	31.12.2011	19.788,00
	Totale premi	53.043,30

ART. 6 – REFERENTE DEL BROKER

Il broker si impegna, fin dalla stipula del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente disciplinare di servizio.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI DI POLIZZA

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio al broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile ed ai sensi di quanto previsto all'art. 118 del D.lgs. 209/2005.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER

Il Broker si impegna a:

- svolgere l'incarico secondo quanto previsto nel presente capitolato, nel bando di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

- rendere disponibile all'Amministrazione ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione;
- mantenere riservati e non divulgare i dati e le informazioni i documenti ed altro materiale di cui venga in possesso durante lo svolgimento dell'attività contrattuale;
- a rispettare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di contributi previdenziali ed assicurativi nonché le condizioni retributive derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento applicabili.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Inoltre, il Broker aggiudicatario è tenuto ad ottemperare, pena la risoluzione del contratto, alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136: "*Piano straordinario contro le mafie*" in ordine alla **tracciabilità dei flussi finanziari** ed in particolare a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche anche in via non esclusiva;
- registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto;
- effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumenti del bonifico bancario o postale che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG) ;
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a:

- rendere noto, in caso di procedure di gara per l'assunzione di polizze assicurative, che la gestione del contratto e relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Ente, con le Compagnie per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'oneri, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- garantire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché fornire gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi relativi all'incarico.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Broker affidatario del servizio prima della stipula del contratto dovrà presentare all'Amministrazione, entro i termini stabiliti nella comunicazione di affidamento, la cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussoria, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'articolo 113 del D.Lgs 163/2006.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker prima della stipula del contratto dovrà, inoltre, produrre copia della polizza assicurativa stipulata a garanzia della responsabilità civile professionale per danni arrecati verso terzi derivanti da negligenze ed errori professionali della società stessa, nonché dei suoi dipendenti e/o

collaboratori, anche occasionali, come previsto dagli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 con un massimale pari a quello dichiarato al momento della presentazione dell'offerta e, comunque, non inferiore a € 2.500.000,00

La polizza dovrà rimanere in vigore per tutta la durata del contratto con obbligo del Broker di comunicare ogni eventuale successiva sua variazione.

ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il Broker affidatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto.

A tal fine il concorrente dichiarato provvisoriamente aggiudicatario sarà invitato a produrre la seguente documentazione:

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura fallimentare e nulla osta antimafia;
- b) Certificato di iscrizione al Registro degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (già albo Broker di cui alla Legge 792/84);
- c) DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- d) Copia della polizza di RC Professionale di cui al precedente art. 11;
- e) Deposito cauzionale definitivo costituito nelle forme previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006;
- f) (eventuale) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo d'impresa con contestuale conferimento di mandato alla Capogruppo.

Qualora il concorrente aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'escussione della garanzia provvisoria, riservandosi la facoltà di aggiudicare al concorrente in possesso dei requisiti che segue in graduatoria.

Un rappresentante del Broker affidatario è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio, nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo, provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il suddetto rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, l'Ente fissa con lettera raccomandata il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante della Società non si presenti, l'Ente dichiara la decadenza della Società dall'affidamento.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'affidatario (*spese relative a bolli, copie di atti, diritti di segreteria, eventuale imposta di registro, spese accessorie, ecc...*).

ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali l'Amministrazione ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.

Il Broker risponde altresì di eventuali danni arrecati all'Ente anche dopo la scadenza dell'incarico purché siano riscontrabili negligenze durante la vigenza dello stesso.

ART. 14 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Amministrazione si riserva, previa regolare diffida, di recedere unilateralmente dal contratto in danno del broker, nei casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze ripetute o gravi negligenze rispetto alle disposizioni contenute nel presente disciplinare di incarico.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora il Broker (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero sia soggetto a sanzione amministrativa.

La risoluzione del contratto avrà effetto dalla data stabilita dal Comune che, comunque, non potrà essere inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e finalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

ART. 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere, nell'ipotesi di una variazione sostanziale della Società, il contratto.

ART. 18 – ONERI DI SICUREZZA

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di appalti di pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005: “*Codice delle Assicurazioni private*” ed alle altre norme applicabili in materia.